

**TRIBUNALE FALLIMENTARE
DI POTENZA**

**DECRETO
DI OMOLOGAZIONE
DEL CONCORDATO PREVENTIVO**

*

Il Tribunale Fallimentare di Potenza riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

| | |
|------------------------------|--------------|
| Dott.ssa Lucia Gesummaria | Presidente |
| Dott.ssa Annachiara Di Paolo | Giudice |
| Dott. Sabino Digregorio | Giudice rel. |


ha pronunciato la seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 4/2019 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4 marzo 2021, avente ad oggetto:

"Omologazione di concordato preventivo"; e vertente

tra



- DEBITORE RICORRENTE-

E



pro tempore;





adempimento, a norma dell'art. 182 L.F., giacché trattasi di concordato preventivo che prevede anche la cessione dei beni.

Innanzitutto, il Tribunale Fallimentare designa, quale Liquidatore, l'avv. **Monica Dea De Luca**, con studio in Potenza.

Il Tribunale Fallimentare dispone, altresì, per quanto riguarda la liquidazione dei beni, che si proceda con le **modalità di cui all'art. 182 L.F.**, anche per i beni mobili non iscritti in pubblici registri (per i quali è comunque possibile la trattativa privata); i crediti saranno recuperati in via stragiudiziale e, se necessario, in via giudiziale, previa nomina da parte del G.D. di uno o più legali per le necessarie azioni, su istanza del Liquidatore.

Nell'ambito dei suindicati criteri, il Tribunale Fallimentare rimette al G.D. il potere di stabilire, con apposito decreto, ulteriori e più specifiche modalità per la liquidazione dei beni ceduti, se ciò dovesse essere necessario nel corso della procedura.

Alla **sorveglianza** circa l'adempimento del concordato preventivo, provvederanno il Giudice Delegato, i Commissari Giudiziali (dott. Antonio Di Tolla, dott.ssa Antonietta Pavese e avv. Augusto Carlo Ciriello) e il Comitato dei Creditori qualora nominato, ciascuno per quanto di competenza;

ritenuto, in ultimo, quanto alle spese del presente giudizio di omologazione, che le stesse debbano seguire la soccombenza *ex art. 91 c.p.c.* fra la ricorrente e l'opponente e liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n. 2 del D.M. Giustizia n. 55/2014 (valore del procedimento: indeterminabile complessità media; con esclusione della fase istruttoria);

P.Q.M.





visti gli artt. 180, 182 L.F.;

omologa il concordato preventivo (“liquidatorio”), proposta dalla società ‘ [REDACTED]

rigetta l'opposizione della Siena NPL 2018 S.r.l. e per essa la Juliet S.p.A.;

nomina Liquidatore Giudiziale l'avv. **Monica Dea De Luca**, con studio in Potenza;

riserva al G.D., previa sottoposizione dei nominativi da parte del Liquidatore, la nomina dei componenti del Comitato dei Creditori, cui si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182 L.F.;

dispone che il Liquidatore, per quanto riguarda la liquidazione dei beni ceduti, proceda secondo le modalità di cui in parte motiva;

dispone che, nell’ambito dei suindicati criteri, il G.D. stabilisca, con apposito decreto, ulteriori e più specifiche modalità per la liquidazione dei beni ceduti, se ciò dovesse essere necessario nel corso della procedura;

dispone che alla sorveglianza circa l’adempimento del concordato preventivo, provvedano il Giudice Delegato, i Commissari Giudiziali e il Comitato dei Creditori, ciascuno per quanto di competenza;

condanna l'opponente al pagamento delle spese del procedimento in favore della società ricorrente, che liquida in complessivi euro 6.800,00, oltre spese generali 15%, nonché Cassa ed Iva (se dovuta) come per legge;

manda la Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto, che è provvisoriamente esecutivo *ex lege*, a norma dell’art. 17 L.F., e

